

TI_GERICHTE 90.2019.20 vom 1. Dezember 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-12-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2019.20

FR: TI_GERICHTE 90.2019.20 du 1 décembre 2021

IT: TI_GERICHTE 90.2019.20 del 1 dicembre 2021

Regeste

Istituzione di una zona di pianificazione riguardante le antenne di telefonia mobile

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 64 cpv. 1 LST. Certa è la legittimazione attiva delle insorgenti; in qualità di operatrici telefoniche che beneficiano di una concessione federale per la fornitura di servizi di telefonia mobile esse detengono un interesse degno di protezione all'annullamento, rispettivamente alla modifica del provvedimento avverso (art. 64 cpv. 2 lett. a LST). Il ricorso, tempestivo (art. 64 cpv. 1 LST), è dunque ricevibile in ordine.

E. 1.2

Il gravame può essere reso sulla base degli atti, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Del resto neppure le parti postulano l'assunzione di particolari prove.

E. 2

.1. Secondo l'art. 27 cpv. 1 LPT, se i piani d'utilizzazione mancano o devono essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati, al cui interno nulla è lecito intraprendere che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione. Il principio è ripreso, a livello cantonale, all'art. 57 LST, che consente di istituire zone di pianificazione se i piani mancano o devono essere modificati, oppure in caso di problemi riguardo all'uso del territorio o conflitti con principi pianificatori. La zona di pianificazione è adottata, nell'ambito delle proprie competenze, dal municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato (art. 59 LST); quest'ultimo può inoltre stabilire zone di pianificazione a salvaguardia di obiettivi di sviluppo territoriale e per garantire l'adeguamento delle pianificazioni locali (art. 57 cpv. 2 LST). Il diritto cantonale riprende all'art. 61 cpv. 2 LST gli effetti del provvedimento prescritti all'art. 27 cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno della zona nulla può essere intrapreso che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione, precisando inoltre che le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente (art. 61 cpv. 3 LST). La zona di pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con facoltà del Consiglio di Stato di concedere, per fondati motivi, una proroga di due anni al massimo (art. 27 cpv. 2 LPT e art. 60 LST).

E. 2.2

La zona di pianificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b), volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata o comunque sia influenzata negativamente da un uso del territorio contrastante col suo indirizzo. Lo scopo principale dell'istituto consiste quindi nel tutelare la libertà di decisione dell'autorità durante lo svolgimento del processo di pianificazione (DTF 118 Ia 510 consid. 4d, 113 Ia 362 consid. 2a/bb; Alexander Ruch , in Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [curatori], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 26 ad art. 27 ; Bernhard Waldmann/Peter Hänni , Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 7 seg. ad art. 27). A questo stadio l'assetto definitivo dell'ordinamento allo studio non può essere dato per certo. Non si può, in particolare, affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione della proprietà che l'indirizzo pianificatorio potrebbe far temere. La zona di pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente: è un provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua durata, una restrizione della proprietà. La legittimità della zona di pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie che, pur nei limiti della loro indeterminatezza, ne informano l'azione. Per i motivi che sono appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT garantisce nella materia specifica non può estendersi, salvo il caso di un'impostazione manifestamente erranea, all'ordinamento pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati, bensì e soltanto alla fondatezza e all'idoneità del vincolo istituito per non compromettere la loro efficacia (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b). Solo importa dunque, in questo contesto, determinare se il provvedimento si giustifichi in quanto tale.

3. Le restrizioni dei diritti fondamentali devono fondarsi su una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico preponderante e rispettare il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). La legalità, l'interesse pubblico e la proporzionalità costituiscono, d'altra parte, dei principi giuridici fondamentali che lo Stato deve sempre rispettare nelle proprie attività (art. 5 Cost.).

3.1. 3.1.1. In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso di un provvedimento di pianificazione del territorio esso è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy- Ecabert , Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari , Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002 , n. 558-594). Se per restringere la proprietà può essere invocato, senza aprioristiche preclusioni, qualsiasi ordine di motivi, le restrizioni alla libertà economica (art. 27 Cost.) sono conformi alla Costituzione solo se si fondano su motivi di polizia o di politica sociale oppure su misure di pianificazione del territorio (DTF 132 I 282 consid. 3.3). Il fatto che queste misure possano avere degli effetti secondari anche sulla libera concorrenza non le rende di per sé contrarie a questo principio (STF 1C_323/2007 del 15 febbraio 2008 consid. 5.2; Jörg Paul Müller/Markus Schefer , Grundrechte in der Schweiz: im Rahmen der Bundesverfassung von 1999, der UNO-Pakte und der EMRK, IV ed., Berna 2008, pag. 1071).

3.1.2. L'adozione di una misura di salvaguardia della pianificazione presuppone, come requisito centrale, una seria intenzione di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente (RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b i.f. ; Ruch , op. cit., n. 33 segg. ad art. 27): questo significa che deve sussistere un interesse pubblico sia

alla modificazione del piano di utilizzazione (piano regolatore, a livello comunale) sia all'impiego transitorio dello strumento della zona di pianificazione (Ruch , op. cit., n. 31 seg. ad art. 27; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 12 seg. ad art. 27) . Il grado di concretizzazione di questa intenzione non deve essere, tuttavia, necessariamente elevato, in particolare quando il provvedimento è adottato, come si avvera nel nostro Cantone, dall'esecutivo comunale, che non è l'autorità competente a adottare il piano di utilizzazione che la zona di pianificazione vuole tutelare (cfr. Ruch , op. cit., n. 34 ad art. 27; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert , op. cit., n. 457). 3.2. Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5 b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert , op. cit., n. 103-106; Scolari , op. cit., n. 595-610).

E. 4

Secondo le insorgenti la zona di pianificazione sarebbe lesiva della loro libertà economica (art. 27 Cost.) e d'informazione (art. 16 Cost.). Pur non mettendone in dubbio la base legale, in ogni caso come visto data (cfr. supra , consid. 2), esse ritengono anzitutto che il provvedimento pianificatorio non sia sorretto dal profilo dell'interesse pubblico, in quanto da un lato introdurrebbe per le nuove antenne un ordine di priorità basato sul modello a cascata, senza tuttavia dettagliarlo nella scheda descrittiva, ciò che impedirebbe loro di pianificare la distribuzione di tali impianti sul territorio, dall'altro limiterebbe ai lavori di ordinaria manutenzione gli interventi edilizi sugli impianti esistenti, vietando l'adattamento delle antenne alla tecnologia 5G.

E. 4.1

Circa l'interesse pubblico alla base del provvedimento qui all'esame, nella scheda descrittiva il Municipio indica che esso è stato istituito a titolo cautelare allo scopo di consentire l'elaborazione di una variante che permetta di verificare e impostare un'adeguata regolamentazione per le antenne di telefonia mobile percettibili visivamente sul territorio comunale, tematica questa particolarmente importante e urgente in considerazione della rapida diffusione degli impianti di telefonia mobile sul territorio e dell'aumento delle domande di costruzione di antenne in luoghi ritenuti sensibili. In questo contesto, spiega il Municipio, vanno valutati sia l'art. 30 cpv. 1 n. 8 RLst, che chiede ai comuni di confrontarsi con il tema della pianificazione degli impianti telefonici, stabilendo le condizioni per la loro ubicazione e costruzione, sia la giurisprudenza federale in materia di immissioni immateriali generate dagli stessi . A pag. 2 della citata scheda descrittiva, l'ente pianificante precisa che la nuova regolamentazione prevista dalla variante sarà volta a: - consentire uno sviluppo della rete di telefonia mobile in maniera compatibile con le esigenze e la sensibilità della popolazione, con particolare riferimento alle immissioni ideali - fissare le condizioni per poter ammettere la posa di antenne per la telefonia mobile ed anche gli interventi importanti sulle antenne esistenti (considerato che i divieti in tal senso sarebbero contrari all'interesse ad una rete di telecomunicazione mobile di buona qualità e ad una concorrenza efficace in tale ambito) - ad esempio, ammettere la posa delle antenne per la telefonia mobile solo in ubicazioni scelte per quanto possibile secondo un chiaro ordine di priorità; si privilegerà la collocazione delle antenne nelle ubicazioni percepite come meno

sensibili dalla popolazione (modello a cascata) e tali da garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoriale. Si valuterà l'applicazione di tale ordine di priorità anche nel caso di interventi importanti su antenne esistenti. Sempre a pag. 2 l'Esecutivo comunale sottolinea che il provvedimento si applica sia alle domande e alle notifiche di costruzione concernenti la posa di nuove antenne telefoniche sia a quelle che riguardano interventi importanti su antenne esistenti, dove per interventi importanti, precisa il Municipio, sono da intendersi quelli che superano la manutenzione ordinaria, come ad esempio il cambiamento di tecnologia .

E. 4.2

Ora, gli obiettivi del provvedimento indicati nella scheda descrittiva sono condivisibili e atti a giustificare l'istituzione; la misura risponde all'interesse pubblico di salvaguardare la pianificazione in fase di elaborazione. Pianificazione che, come emerge dalla scheda, è volta a fissare una regolamentazione che disciplini la posa dei nuovi impianti di telefonia mobile sul territorio comunale e gli interventi importanti su quelli esistenti tenendo conto della giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui i cantoni e i comuni, nell'ambito delle loro competenze, possono emanare delle norme edilizie e pianificatorie volte a influenzare le ubicazioni e la costruzione delle antenne per la telefonia mobile nelle zone residenziali, al fine di salvaguardarne il carattere, la qualità abitativa e l'attrattività e proteggere la popolazione dalle ripercussioni negative provocate da tali installazioni, che l'Alta corte federale ha qualificato come immissioni immateriali degli impianti di telefonia mobile (DTF 138 II 173 consid. 7.4.3, 136 I 395 consid. 4.3.2-4.3.3, 133 II 321 consid. 4.3.4; STF 1C_167/2018 dell'8 gennaio 2019 consid. 2.3, 1C_451/2017 del 30 maggio 2018 consid. 2.5.2).

E. 4.3

Come esposto al considerando 3.1.2, l'interesse pubblico a una misura di protezione della pianificazione presuppone una seria intenzione di voler modificare la pianificazione vigente. In proposito va considerato come il grado di concretizzazione di questa intenzione non debba essere necessariamente elevato, ritenuto come sia sufficiente che l'autorità pianificante sia in grado di provare l'insufficienza dell'assetto pianificatorio attuale e la conseguente necessità di modificare il piano di utilizzazione, ciò che nella fattispecie si avvera. Infatti, in più occasioni il Comune ha spiegato che l'istituzione del provvedimento impugnato è volta a permettere un adattamento del piano regolatore al mutato quadro normativo di riferimento e, più precisamente, a consentire all'ente pianificante di avviare gli studi pianificatori necessari a elaborare una variante che introduca nelle NAPR delle precise disposizioni circa i criteri per la posa delle antenne di telefonia mobile e gli interventi su quelle esistenti, tematiche che gli atti costitutivi del vigente piano regolatore di Stabio non affrontano. La seria e concreta intenzione dell'autorità comunale di modificare la pianificazione attuale è inoltre dimostrata dalla circostanza che il Municipio ha già dato avvio agli studi pianificatori in merito, depositando dall'8 ottobre al 6 novembre 2020 presso la cancelleria comunale una proposta di variante relativa agli impianti di telefonia mobile per la consultazione pubblica (cfr. FU 79/2020 del 2 ottobre 2020, pag. 8062).

E. 4.4.1

Per quanto attiene alle censure rivolte contro il provvedimento nella misura in cui concerne le nuove antenne di telefonia mobile, questo Tribunale ha già avuto modo di considerare che secondo la giurisprudenza i comuni dispongono di diverse modalità per disciplinare la

posa sul proprio territorio (cfr. STA 90.2018.14 consid. 5.2, pubblicata in: RtiD II-2020 n. 6 consid. 5.2). Essi possono adottare, per esempio, norme che escludono esplicitamente tali impianti da determinate aree soggette a particolare protezione (pianificazione negativa, *Negativplanung*) o che li assegnano a determinati comparti (pianificazione positiva, *Positivplanung* , cfr. DTF 142 I 26 consid. 4.2, 138 II 173 consid. 6.3, 133 II 321 consid. 4.3.4; linea guida federale intitolata "Telefonia mobile: Guida per Comuni e Città", edita nel 2010 dall'Ufficio federale dell'ambiente [UFAM], delle comunicazioni [UFCOM], dello sviluppo territoriale [ARE], cap. 4.2.3, pag. 33 seg., consultabile sul sito internet www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/elettrosmog/pubblicazioni-studi.html) , oppure ancora prevedere dei modelli a cascata (*Kaskadenmodelle*), elaborati in considerazione della situazione concreta del singolo comune (cfr. DTF 142 I 26 consid. 4.2, 4.4 e 4.5 e rinvii, 141 II 245 consid. 2.1, 138 II 173 consid. 6.4-6.6; STA 52.2015.437-440 del 31 agosto 2017 consid. 2.3). Sempre secondo la giurisprudenza, i comuni sono liberi di adottare la soluzione pianificatoria che ritengono più adeguata, purché essa sia conforme al diritto federale, ossia consenta uno sviluppo della rete di telefonia mobile che sia compatibile con le disposizioni in materia ambientale e con le esigenze degli operatori e dei clienti finali, oltre che con la sensibilità della popolazione .

E. 4.4.2

In concreto, le ricorrenti criticano l'indeterminatezza della scheda descrittiva della zona di pianificazione, in quanto alla voce Effetti riporterebbe unicamente il tenore letterale dell'art. 61 cpv. 2 LST e non preciserebbe, per contro, secondo quale ordine di priorità l'autorità comunale valuterà l'opportunità di insediare nuovi impianti di telefonia mobile sul territorio comunale durante il periodo di validità della misura. A torto, tuttavia. Infatti, posto che la scheda descrittiva specifica che unicamente le domande di costruzione e le notifiche riguardanti la posa di nuove antenne e interventi importanti (che superano la manutenzione ordinaria) su quelle esistenti saranno decise negativamente se in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione (cfr. Effetti e durata , pag. 1), gli effetti del provvedimento rinviano ai motivi esposti nella medesima scheda, i quali sono sufficientemente chiari se si considera che allo stadio attuale della procedura pianificatoria non è ancora dato di sapere quale sarà l'approccio definitivo volto a disciplinare l'installazione degli impianti di telefonia mobile che l'ente pianificante sottoporrà al Consiglio comunale per l'adozione. Va poi rilevato che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la zona di pianificazione non si orienta al cosiddetto modello a cascata, motivo per cui negli effetti la disciplina sarebbe imprecisa: il Municipio menziona tale modello a mero titolo esemplificativo (ad esempio , cfr. elenco puntato a pag. 2 della scheda), quale soluzione potenzialmente idonea a pianificare la posa di nuove antenne sul territorio comunale e da prendere in considerazione nell'ambito dell'allestimento della variante allo studio.

E. 4.5

Le ricorrenti ritengono che la zona di pianificazione violi il principio della preminenza del diritto federale, poiché vietando per la durata della sua validità l'esecuzione di interventi importanti su impianti di telefonia mobile esistenti sarebbe volta ad ostacolare l'introduzione della tecnologia 5G e a proteggere la popolazione dagli effetti delle radiazioni riconducibili agli impianti di telefonia mobile. La misura sarebbe inoltre inconciliabile con il principio della tutela delle situazioni acquisite. In proposito si considera quanto segue.

E. 4.5.1

Sebbene, come visto, i comuni siano liberi di adottare la soluzione pianificatoria che ritengono più adeguata per regolamentare la posa delle antenne di telefonia mobile nelle zone edificabili, una simile disciplina deve comunque rispettare i limiti posti dal diritto federale, segnatamente dalla legislazione ambientale e dal diritto delle telecomunicazioni (DTF 133 II 321 consid. 4.3.4 con rinvii ; in proposito si veda anche "Riassunto" a pag. 7 della linea guida federale citata) . In particolare, i comuni non possono adottare norme che mirano a proteggere la popolazione dalle immissioni delle radiazioni non ionizzanti, tale ambito essendo regolato a livello federale esaurientemente dall' ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti del 23 dicembre 1999 (ORNI; RS 814.710), emanata in base alla legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), che dunque non lascia spazio per normative cantonali o comunali (cfr. DTF 133 II 321 consid. 4.3; RtiD I-2006 n. 26 consid. 4; linee guida cantonali "Antenne per la telefonia mobile" del febbraio 2016, pto. 3, pag. 3). Non possono neppure dotarsi di disposizioni che ostacolano gli interessi pubblici perseguiti dalla legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997 (LTC; RS 784.10) , la quale tende a garantire a tutte le cerchie della popolazione in tutte le parti del Paese un servizio universale di telecomunicazione affidabile e a prezzi accessibili nonché a rendere possibile una concorrenza efficace nella fornitura dei servizi di telecomunicazione (cfr. art. 1 LTC). Nella STF 1C_318/2011 dell'8 novembre 2011 (citata nella DTF 138 II 173 consid. 6.3) il Tribunale federale ha inoltre stabilito che la pianificazione dell'ubicazione delle antenne di telefonia mobile deve anche tenere conto degli sviluppi tecnologici in materia di trasmissione del segnale telefonico nonché della domanda di servizi di telefonia mobile e permettere agli operatori di adattare alle mutate circostanze la pianificazione complessiva della rete delle antenne.

E. 4.5.2

Il segnale 5G si basa sullo standard 4G esistente (LTE), ma rispetto alle precedenti generazioni di telefonia mobile presenta un segnale strutturato in maniera più flessibile e prevede anche esplicitamente l'uso di antenne adattive, ossia di antenne che, a differenza di quelle finora utilizzate in Svizzera che trasmettono essenzialmente con una radiazione costante nello spazio (antenne convenzionali), indirizzano il segnale verso l'utente o il dispositivo mobile e lo riducono nelle altre direzioni (beamforming). Lo standard 5G definisce le modalità con cui i segnali digitali giungono all'antenna adattiva, mentre le funzionalità e l'esercizio di quest'ultima dipendono dal produttore. Un'antenna adattiva è costituita da una serie di antenne elementari o di elementi disposti in colonne e file, il cui numero può variare: maggiore è il numero di elementi dell'antenna, maggiore è la direttività possibile, cioè più stretto è il fascio da essa emesso e maggiore è quello che in termini tecnici è definito il "guadagno" dell'antenna (parametro che indica la capacità dell'antenna di concentrare il campo elettromagnetico in una direzione; fonte: www.wikipedia.org). Questo significa che le antenne adattive, necessarie per captare i segnali digitali 5G, possono avere strutture e dimensioni differenti a seconda del numero dei loro elementi (per tutto quanto precede cfr. documento intitolato "Spiegazioni concernenti le antenne adattive e la loro valutazione secondo l'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI)", edito nel febbraio 2021 dall'Ufficio federale dell'ambiente [UFAM], Divisione Rumore e RNI, consultabile sul sito internet <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/elettrosmog/comunicati.msg-id-82401.html>).

E. 4.5.3

Alla voce Motivi, contenuti, scopi, la scheda descrittiva specifica che per interventi importanti su antenne esistenti si intendono quelli che superano la manutenzione ordinaria (come ad esempio il cambiamento di tecnologia). Gli interventi su antenne esistenti ipotizzati possono quindi - ma non devono necessariamente - implicare un cambiamento di tecnologia. Scopo della disciplina è quello di permettere al Municipio di valutare tutti gli interventi che travalicano l'ordinaria manutenzione sugli elementi che compongono l'antenna, fra cui le modifiche che potrebbe comportare l'introduzione del 5G sopra descritte, e che come tali sottostanno alla procedura di rilascio del permesso edilizio a cui soggiacciono anche le nuove antenne di telefonia mobile. Esente da critiche appare dunque il fatto che il Municipio abbia menzionato (pure) a titolo esemplificativo questa tipologia d'interventi nell'ambito della descrizione della misura. Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la zona di pianificazione avversata non è quindi volta a vietare la tecnologia 5G e a proteggere la popolazione dagli effetti delle radiazioni riconducibili agli impianti di telefonia mobile, ritenuto peraltro che a pag. 1 della scheda descrittiva il Municipio indica chiaramente che l'ordinamento giuridico stabilito a livello federale da LPAmb e ORNI, allo scopo di "proteggere l'uomo dalle radiazioni non ionizzanti dannose o moleste" (cfr. art. 1 ORNI) è esaustivo, cosicché non rimane alcuno spazio per normative di diritto cantonale e comunale volte alla protezione della salute della popolazione. Le critiche delle insorgenti in merito si rivelano quindi infondate.

E. 4.5.4

Anche la censura secondo cui la zona di pianificazione all'esame violerebbe il diritto federale e cantonale di rango superiore e, più precisamente, le norme che disciplinano la possibilità di intervenire su costruzioni esistenti situate fuori delle zone edificabili (art. 24 c e 37 a LPT) e nelle zone costruibili (art. 66 segg. LST), ma che sono in contrasto con il nuovo diritto, va respinta già solo per il fatto che, per definizione, le misure a salvaguardia della pianificazione inibiscono il regime pianificatorio e legale in vigore per il territorio da esse circoscritto durante il periodo della loro validità (cfr. Ruch, op. cit., n. 53 ad art. 27).

E. 5

Tutto ciò considerato, la zona di pianificazione all'esame si rivela fondata sotto il criterio dell'interesse pubblico, così come risulta dimostrata l'intenzione seria e concreta del Comune di adeguare gli atti costitutivi del piano regolatore in funzione di quanto disposto agli art. 30 cpv. 1 n. 8 e 117 cpv. 1 RLst. Irrilevante, in questo contesto, il fatto che altri comuni ticinesi abbiano rinunciato, per motivi che non sono noti, ad anticipare l'adozione di una variante definitiva sul tema della pianificazione delle antenne di telefonia mobile con l'istituzione di una zona di pianificazione.

E. 6

Fondata dal punto di vista della legalità e dell'interesse pubblico, dev'essere ancora esaminato se per rapporto alle circostanze concrete la misura pianificatoria all'esame risulta ragionevole, idonea e necessaria, segnatamente se non sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto.

E. 6.1

Sull'idoneità della misura contestata non possono sussistere dubbi: essa permette efficacemente di tutelare il margine di manovra delle autorità pianificatorie da interventi potenzialmente pregiudizievole. Nel contempo, si rivela pure necessaria per assicurare che la modifica del piano regolatore possa compiutamente perseguire gli scopi prefissi (in

merito agli scopi della zona di pianificazione avversata cfr. supra , consid. 4.1.).

E. 6.2

Per quanto attiene alla sua proporzionalità in senso stretto, la durata massima di cinque anni della misura appare invece eccessiva sia alla luce del fatto che le questioni che concernono la pianificazione da salvaguardare sono circoscritte a una precisa tematica (pianificazione delle antenne di telefonia mobile) sia alla luce della più recente giurisprudenza in materia (cfr. il termine di validità di altre zone di pianificazione analoghe, istituite a tutela di studi in atto in materia di pianificazione delle antenne di telefonia mobile: STA 90.2019.21 del 20 luglio 2020 consid. 6.1, confermata con STF 1C_479/2020 del 20 agosto 2021; Regierungsrat di Svitto [EGV-SZ 2012, C 10.1 del 7 febbraio 2012] e Baudepartement di San Gallo [BDE 2019 Nr. 70 del 12 novembre 2019]). Non muta questa conclusione l'argomento avanzato dal Comune con la risposta, secondo cui il Municipio sia attualmente confrontato con un numero considerevole di varianti di Piano regolatore. Ora, in considerazione dell'estensione tutt'altro che modesta del territorio comunale di Stabio (6.15 km²), della complessità del suo assetto pianificatorio (presenza di diverse zone di utilizzazione, molto eterogenee dal profilo dei contenuti, e di numerosi beni culturali con i relativi perimetri di rispetto) e del fatto che all'epoca dell'adozione del provvedimento il Municipio non aveva ancora individuato un modello pianificatorio da seguire per disciplinare la posa degli impianti di telefonia mobile (modello a cascata, pianificazione positiva o negativa), un termine di validità della misura che si aggiri sui tre anni appare senz'altro atto a salvaguardare la pianificazione in itinere e quindi sufficiente. A maggior ragione se si considera che nel frattempo, come visto, il Municipio ha già elaborato una proposta concreta di variante e l'ha pubblicata per permetterne la consultazione da parte della popolazione nei mesi di ottobre e novembre dello scorso anno (cfr. supra , consid. 4.3.).

7. 7.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto e la zona di pianificazione riguardante le antenne di telefonia mobile adottata dal Municipio del Comune di Stabio annullata nella misura in cui prevede un termine di validità di cinque anni. Essa va ricondotta a 3 anni. 7.2. La tassa di giustizia è posta in capo alle ricorrenti in proporzione al grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm), mentre sono date le premesse per sollevare l'ente pubblico da tale obbligo (art. 47 cpv. 6 LPAm). Il Comune verserà alle insorgenti congrue ripetibili proporzionalmente al grado di successo del ricorso (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza la risoluzione del 1° luglio 2019 (n. 1540) con cui il Municipio del Comune di Stabio ha adottato la zona di pianificazione riguardante le antenne di telefonia mobile è modificata nel senso che la validità del provvedimento è fissata in tre anni. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico delle ricorrenti, alle quali va retrocesso l'importo di fr. 300.- anticipato in eccesso. Il Comune verserà alle insorgenti complessivi fr. 600.- a titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente
La vicecancelliera